



Benessere e Sanità

L'AFFITTO di POLTRONA o di CABINA



**una opportunità per i titolari di attività
di acconciatura e di estetica**

INDICE

Di cosa si tratta?	Pag. 01
Perché questo modello di gestione aziendale?	Pag. 02
L'abusivismo	Pag. 02
L'affitto di poltrona nel mondo: una pratica utilizzata da tempo	Pag. 03
La situazione in Italia	Pag. 05
L'affitto di poltrona/cabina in Italia	Pag. 06
La natura del contratto	Pag. 07
Aspetti fiscali	Pag. 08
Aspetti giuslavoristici	Pag. 10
Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro	Pag. 12
Aspetti ambientali	Pag. 13
Rischio "società di fatto"	Pag. 13
La prestazione dell'attività di acconciatore/estetista da parte di soggetti che non agiscono in forma d'impresa - Le forme di collaborazione indipendente	Pag. 14
Le criticità di queste forme di collaborazione	Pag. 16

DI COSA SI TRATTA?

È un **contratto**, attraverso il quale l'**acconciatore** o l'**estetista concede in uso una parte dei propri locali** nei quale svolge l'attività, ad un altro soggetto, acconciatore o estetista, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività.

Il contenuto del contratto

La concessione in uso dei locali è a titolo oneroso: l'utilizzatore paga un canone

Il canone può comprendere:

- l'utilizzo di attrezzature del concedente

- Il consumo di prodotti del concedente

- la quota dei consumi di energia

- la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)

In pratica, l'utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività **disponendo esclusivamente dell'abilitazione professionale**, potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell'impresa concedente.

Perché questo modello di gestione aziendale?

Il modello contrattuale nasce dalle esigenze emerse negli ultimi anni dalle aziende del **settore Benessere**, soprattutto in conseguenza dei mutamenti della situazione sociale ed economica del nostro Paese, che hanno comportato importanti ripercussioni a loro carico.

Per comprendere l'emergente fenomeno dell'affitto di poltrona (acconciatura) o di cabina (estetica), occorre riferirsi al documento "Avviso comune" sottoscritto il 3 ottobre 2011 dalle Organizzazioni Sindacali degli imprenditori e dei Lavoratori. Nel documento si legge quanto segue:

"Le imprese dell'acconciatura e dell'estetica da tempo attraversano una lunga e complessa fase di riposizionamento competitivo, aggravato dall'attuale crisi economica che ha avuto gravi ripercussioni, sia per le imprese che per i lavoratori del settore.

Nella situazione economica attuale è infatti particolarmente arduo per queste imprese fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante della concorrenza sleale, fatta da operatori abusivi che operano in casa, violando le normative sul lavoro e fiscali, con un ricorso sistematico al lavoro nero.

L'ottimizzazione e la riduzione dei costi fissi è fondamentale per consentire alle imprese che operano nella legalità condizioni di contesto migliori per continuare ad essere competitive sul mercato; a tal fine le Parti individuano nell'affitto di parte del proprio salone e centro estetico ad un collega (affitto della poltrona/cabina) - così come consentito in molti Paesi dell'UE - una possibile soluzione alla sospensione dell'attività."

L'esigenza principale del parrucchiere o estetista, pertanto, è di creare le condizioni per un migliore rendimento della propria struttura, anche attraverso il conseguimento di un provento derivante dalla concessione in uso di parte del proprio salone/centro estetico.

A causa della crisi economica, diventa sempre più frequente che nei saloni di coloro che, per esempio, svolgono l'attività di acconciatori, siano presenti delle poltrone costantemente inutilizzate, espressione di una capacità produttiva in eccesso.

Le modalità di esecuzione dello speciale rapporto qui esaminato, sono tali da configurare semplicemente la fruizione, da parte del concessionario, di una opportunità, rappresentata dalla possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, una postazione di lavoro che in quel momento risulta in eccesso per il concedente.

L'abusivismo

Il settore Benessere, ovvero Acconciatori ed Estetiste, sono una componente importante della nostra economia.

Le aziende operano con professionalità, qualità e dinamismo, sono occupate da molte persone giovani ed intraprendenti.

Ma purtroppo siamo in tempo di crisi e anche questo settore ha subito una flessione.

In tempo di crisi aumenta purtroppo il fenomeno dell'abusivismo.

Si stima che oltre il 50% delle attività si svolge in modo non regolare, molto spesso a domicilio del cliente o in altri luoghi non a norma con le normative igienico sanitarie.

L'abusivo non paga le tasse e i contributi previdenziali, non utilizza correttamente apparecchiature e prodotti cosmetici.

Si tratta di concorrenza sleale ed il danno economico nei confronti delle aziende regolari è altissimo.

Ricorrendo ad acconciatori ed estetiste abusivi, il cliente può correre gravi rischi per la salute. Al contrario, i saloni regolari assicurano il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie in merito alla sterilizzazione degli strumenti, all'igiene degli operatori, all'utilizzo di cosmetici ed apparecchiature: una garanzia per il cliente.

Ma chi sono gli abusivi?

Si parla di soggetti che operano in maniera totalmente abusiva, completamente sconosciuti al fisco: evasori totali.

Spesso sono ex acconciatori o estetiste che cessano l'attività regolare e continuano a lavorare abusivamente, allestendo veri e propri negozi in casa o girando con la valigetta.

Oppure sono dipendenti di saloni che, dopo l'orario lavorativo, vanno ad eseguire le prestazioni nelle case dei clienti per poi, pian piano, scivolare del tutto nell'illegalità. Ci sono poi gli studenti delle scuole di settore, che sfornano un numero molto elevato di soggetti che il mercato non riesce ad assorbire.

Occorre dare la possibilità soprattutto ai giovani professionisti di mettersi in regola. Coloro che sono in possesso della qualifica professionale di Acconciatore o di Estetista, hanno la possibilità di aprire una propria attività e quindi mettersi correttamente sul mercato, oppure ricercare forme di collaborazione fra professionisti.

In tempi di crisi bisogna che i soggetti istituzionali e le associazioni di categoria offrano delle opportunità concrete.

Una di queste opportunità è data proprio dalla forma di **"affitto della poltrona"** o **"affitto di cabina"**.

La crisi è molto forte, e quindi questo può essere un modo per affrontarla ottimizzando i costi per l'acconciatore che svolge una attività più strutturata, dall'altra coloro che non sono in grado di affrontare una spesa per aprire un proprio locale attrezzato, possono prendere in affitto una poltrona/cabina e iniziare una attività autonoma, ma in regola.

Concedere in affitto una parte del proprio salone può essere una scelta vincente, ci sono però delle precise condizioni da rispettare.

Chi prende in locazione una parte dei locali da un acconciatore, iniziando l'attività a sua volta diventa imprenditore, e come tale, deve adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali conseguenti, inoltre deve ottemperare all'assolvimento degli obblighi previdenziali.

Bisogna fare le cose in regola, affinché non possa in alcun modo alimentarsi il sospetto, nel caso in cui il nuovo imprenditore prima sia stato dipendente del concedente, che il contratto nasconda un rapporto di lavoro dipendente.

L'affitto di poltrona nel mondo: una pratica utilizzata da tempo

L'Affitto di Poltrona/Cabina permette l'esercizio dell'attività di acconciatori e di estetica da parte di soggetti diversi in uno stesso luogo.

L'affitto ad ore o mensile di una poltrona da acconciatore, di parte di un ufficio, di una stanza in uno studio medico, di una postazione internet, etc. definita con il termine inglese "coworking", è ormai realtà consolidata in Europa e nel resto del mondo.

Le origini: il coworking

Il coworking nasce nei paesi anglosassoni in cui il sistema giuridico basato sul Common law è abbastanza diverso dal nostro Civil law. Ciò significa che spesso tali paesi fanno da apripista a modalità nuove di organizzazione del lavoro, e come naturale conseguenza, la prassi performa la legge. Invece, nei sistemi giuridici basati sul Civil Law, risulta più difficile introdurre novità, in quanto spesso le norme vigenti non consentono varianti.

In cosa consiste il coworking

Professionisti provenienti da diverse aree di lavoro, lavoratori autonomi, imprenditori condividono uno spazio fisico per lavorare sui loro progetti. Si tratta di una soluzione alternativa all'ufficio in casa o in azienda, ed allo stesso tempo si crea una comunità di individui.

Dall'inizio del 2013, più di 1.200 spazi di coworking sono in funzione in Europa. In meno di 5 anni, il totale di spazi di coworking ha superato, per esempio, il totale degli incubatori e dei centri di innovazione che operano in Europa.

Come superare la confusione tra Coworking e «ufficio condiviso»

Il concetto di coworking, non si limita alla condivisione di una struttura. Si basa sulla comparsa di un nuovo tipo di relazioni interpersonali e lo sviluppo di comunità di scambio, con persone che condividono valori di apertura, di collaborazione e disponibilità al cambiamento.

Al giorno d'oggi, gli spazi coworking rispecchiano l'emergere di nuovi modelli e nuove aspettative del mondo del lavoro e nella società in generale. Il modello applicativo alla base è quello dei social network, cioè la condivisione degli spazi è l'elemento iniziale per la nascita di una community che ha in comune la struttura e tutta una serie di contingenze più o meno coinvolgenti.

In tutta Europa, le istituzioni pubbliche e le aziende stanno iniziando a considerare il Coworking come fonte di ispirazione per l'attuazione di nuovi approcci al lavoro. Il concetto e i valori del coworking stanno plasmando i modelli economici con influssi innovativi in diverse aree:

- gestione della mobilità
- trasformazione del mercato
- sviluppo dell'imprenditorialità
- innovazione nel settore associativo
- sviluppo delle tecnologie digitali e mobile
- gestione delle risorse umane
- evoluzione della progettazione degli spazi

Dal coworking al booth rental station

Negli Stati Uniti sta dilagando il "booth rental station", cioè l'affitto di una postazione (sedia e specchio) all'interno di un salone. Protagonisti del fenomeno sono giovani hair fashion stylist che, stanchi di lavorare su commissione o sotto le direttive di nomi affermati, decidono di mettersi in proprio affittando una postazione in uno dei grandi "hair studios", condividendo con altri parrucchieri spazi di lavoro e lavatesta. La formula è quella usata nel backstage dei fashion show: il titolare hair stylist fornisce spazi e servizi, mentre i professionisti che affittano le postazioni all'interno

del salone portano con loro la propria clientela. Per occupare una postazione in un qualsiasi hair salon, infatti, è necessario avere già un gruppo di clienti consolidato. Il costo di una sedia varia dagli 800 ai 2000 dollari: dipende dalla città, dalla location e dalla fama dello studio. Non poco, dunque, ma il fenomeno del booth rental station sembra essere un'attività in netta espansione. Secondo una ricerca condotta dal Professional Consultants and Resources (proconsultants.us), compagnia di consulenza americana specializzata nel settore della cosmesi e della bellezza, nel 2015 il 50% dei saloni offrirà questo tipo di servizio. Nella sola San Francisco ne esistono già più di 50.

Il Booth Rental Station è un terreno di prova per chi desidera aprire un proprio salone, e per molti hair stylist statunitensi, si tratta di una grande opportunità. In generale, in ogni studio si condivide il lavatesta e le attrezzature, e nell'affitto sono incluse spese di luce ed elettricità; per quanto riguarda spazzole, pettini, forbici e altri prodotti, ognuno è libero di usare ciò che vuole.

Il Booth Rental Station in Europa

Stati europei come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio ed altri, da molto tempo applicano questa politica con evidenti vantaggi sia per chi mette a disposizione la poltrona sia per chi viene ospitato.

Anche in Italia, oggi, l'affitto della postazione ad altri parrucchieri è possibile; qualcosa si muove in questa direzione suscitando l'interesse di tanti che vedono in tale opportunità uno scacco alla crisi.

Nella poltrona in affitto un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso un'area della propria attività (es. una poltrona o cabina) ad un'altra impresa sprovvista di locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Naturalmente deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e si devono rispettare una serie di vincoli normativi e fiscali. Si tratta in sostanza di una nuova forma di collaborazione tra imprese.

I contratti di booth rental station nel mondo

I partecipanti alla condivisione degli spazi lavorativi dovranno sottoscrivere un contratto di base, con il quale stabiliscono le modalità di utilizzo e le ripartizioni delle spese. Questo tipo di contratto è considerato "libero" in tutti i paesi, cioè rimesso alla libertà contrattuale delle parti. In altre parole, il contenuto, l'oggetto, la durata e le modalità di recesso non sono prestabilite, ma sono liberamente determinabili dalle parti. Ogni paese ha poi una normativa di settore che disciplina gli acconciatori e gli estetisti.

Da una parte il titolare del salone, l'affidante, e dall'altra il parrucchiere/estetista abilitato, cioè l'affidatario, dovranno firmare un vero e proprio contratto per la gestione e il godimento condiviso degli spazi produttivi.

La situazione in Italia

Le esperienze sviluppate all'estero non sono esattamente replicabili in Italia, in quanto le loro caratteristiche sono in parte non compatibili con i requisiti richiesti dalle attuali vigenti disposizioni.

All'estero l'attività di acconciatore o estetista può essere esercitata da quello che noi potremmo definire un libero professionista.

In Italia, le leggi 174/2005 (per l'acconciatura) e 1/1990 (per l'estetica), prevedono che le attività di parrucchiere o estetista devono essere esercitate in forma d'impresa, ditta individuale o società di ogni tipo, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio.

Non è quindi possibile, allo stato attuale, la prestazione servizi di acconciatura o di estetica, da parte di soggetti in possesso della sola Partita Iva, senza che questi possano disporre dei locali e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, che deve necessariamente essere condotta "in proprio".

Non è ammesso, pertanto, che un salone di acconciatore o uno studio di estetica si avvalga della collaborazione diretta, nell'ambito della propria impresa, di un soggetto autonomo esterno (professionista), non iscritto presso la Camera di Commercio, in possesso unicamente della Partita Iva, anche se regolarmente abilitato all'esercizio della professione.

L'affitto di poltrona/cabina in Italia

Per la legislazione italiana l'attività di acconciatore o di estetica deve essere esercitata in forma di impresa individuale o società in possesso di partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA), all'INPS e all'INAIL. L'inizio attività è subordinato, previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune ove è stabilita la sede dell'impresa.

La SCIA, presentata singolarmente o all'interno della pratica della CCIAA, deve contenere oltre ai dati anagrafici del soggetto che la presenta e dell'impresa, i riferimenti di colui che in possesso dei requisiti professionali è identificato come "Responsabile tecnico", anche:

- l'attestazione del possesso dei requisiti professionali;
- l'autocertificazione dei requisiti urbanistici, di destinazione d'uso, in materia ambientale, di prevenzione e sicurezza dei locali;
- l'autocertificazione dei requisiti igienico sanitari delle attrezzature.

In alcune regioni, ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche ed Abruzzo, la poltrona/cabina in affitto risulta essere una modalità diffusa tanto da portare i comuni a sviluppare un modello di SCIA specifico e direttive dirigenziali per fornire agli operatori del settore precise indicazioni procedurali ed operative alle quali fare riferimento.

In Toscana, CNA ha collaborato, tra l'altro, con l'Unione dei Comuni della Valdera, in provincia di Pisa, per uniformare le procedure per l'avvio della così detta "Poltrona in affitto" in locali già autorizzati per le attività di acconciatore ed estetica. Da tale collaborazione è scaturita una direttiva che contiene le indicazioni per l'esercizio dell'attività di affitto di poltrona e che in particolare dispone:

- 1) il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, indispensabili per l'esercizio della singola attività;

2) la stipula di un contratto tra le parti esercenti le due attività nel quale sono evidenziate in maniera dettagliata le rispettive aree di lavoro, le responsabilità e modalità di utilizzo degli strumenti da lavoro, dei locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

3) in ogni caso, le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. e il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.

La natura del contratto

L'esercizio delle rispettive attività da parte delle due imprese nella stessa sede, è disciplinato da un contratto in base al quale il titolare dell'impresa di acconciatura o di estetica concede in uso all'impresa utilizzatrice, a titolo oneroso, una parte dell'immobile nel quale esercita la propria attività.

Il rapporto è disciplinato dall'art. 1615 del Codice Civile (Gestione e godimento della cosa produttiva), rientrante nelle disposizioni relative all'affitto.

Sulla base di questo contratto l'affittuario può gestire ed utilizzare i beni mobili ed immobili specificamente indicati nel contratto di locazione in modo da farli confluire nell'ambito di un'azienda propriamente intesa, nella quale fare rientrare anche altri eventuali beni apportati dall'affittuario in senso complementare o accessorio rispetto ai beni concessi in locazione. In sostanza, l'azienda viene organizzata dall'affittuario in veste di imprenditore.

Si rileva la necessità che nel contratto siano regolati in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni.

Il contratto deve necessariamente prevedere la durata dello stesso e disciplinare l'eventuale ricorso al recesso anticipato.

Può inoltre prevedere le cause che legittimano il titolare del salone/studio a risolvere anticipatamente il contratto.

Deve contenere l'esatta individuazione della parte dei locali concessa in uso.

Relativamente alla poltrona/cabina concessa in affitto (e la connessa dotazione strumentale) non dovrà essere "una" poltrona (quella al momento libera) ma "quella" poltrona, con le sue specifiche caratteristiche e con la cura della stessa affidata pienamente all'affittuario.

Deve prevedere specifiche clausole riguardanti l'eventuale utilizzo di prodotti e di attrezzature.

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti e in generale i materiali di consumo, si è dell'avviso che sia di gran lunga preferibile che questi non siano condivisi (neppure dietro pagamento forfetario) ma autonomamente acquistati da ciascuno degli imprenditori.

Deve naturalmente contenere l'entità del canone d'affitto concordato, e le relative modalità di pagamento.

Dovrà disciplinare il rimborso delle spese per utenze, le cui fatture resteranno intestate al titolare

del salone/studio, quali le spese per energia elettrica, di riscaldamento, eventuali spese condominiali, stabilendo il criterio di ripartizione e la modalità di pagamento.

L'accordo deve essere adattato alla specifica situazione, con l'inserimento di altre "regole" convenute, quali:

- orari di apertura (potrebbero non essere coincidenti per le due imprese);
- eventuale limitazione temporale della cessione in uso (esempio: solo alcuni giorni predefiniti della settimana);
- clausole di tipo "comportamentale" riguardante ogni altro rapporto fra le parti, nonché altre finalizzate alla salvaguardia del buon nome del titolare del salone/studio e del buon rapporto con la clientela.

Riveste la massima importanza, quindi, che siano definiti con precisione tutti i contenuti contrattuali, con i relativi diritti ed obblighi delle parti, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende.

Dovranno essere chiare e definite le rispettive responsabilità, sul piano civile, nei rapporti con la rispettiva clientela, e nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Particolare attenzione deve essere posta, in particolare, agli obblighi di natura fiscale, ambientale e in materia di sicurezza del lavoro.

Il contratto, infine, deve rimarcare che i contraenti agiscono ognuno in posizione autonoma, escludendo la possibilità che un contraente impartisca ordini o indicazioni all'altro contraente in merito alle prestazioni da effettuare.

Aspetti fiscali

Le indicazioni che seguono in materia di Imposta di Registro, Iva e Imposte sui Redditi, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2013, in risposta ad una specifica richiesta di consulenza giuridica formulata dalla Cna.

Registrazione del contratto d'affitto

Secondo l'Agenzia delle Entrate, interpellata al riguardo, il contratto di affitto di poltrona/cabina appare riconducibile allo schema della locazione dell'immobile strumentale. Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, la *"disponibilità di beni mobili (tra i quali figurano la poltrona, oltre alle attrezzature e alla erogazione dei servizi richiesti per l'esercizio dell'attività) si pone in chiave accessoria e complementare rispetto alla messa a disposizione dell'immobile"*.

Conseguentemente il contratto sarà soggetto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986.

Disciplina fiscale del CONCEDENTE

Disciplina I.V.A.

La locazione dei locali e delle attrezzature rappresenta una prestazione di servizio assoggettata ad Iva. Pertanto, con riferimento al canone da addebitare all'affittuario, il concedente emette fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, soggetta ad I.V.A. con l'aliquota ordinaria (attualmente 22%). In considerazione del fatto che la prestazione di servizio è assoggettata ad Iva, il concedente eser-

cita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sugli acquisti di beni e servizi, anche sui beni (eventualmente) utilizzati dall'affittuario.

Deve ritenersi, infatti, che la natura del rapporto contrattuale instaurato non sia causa di alcuna limitazione a tale diritto. Sono naturalmente fatte salve eventuali limitazioni alla detrazione di natura oggettiva.

La determinazione del REDDITO D'IMPRESA

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il canone dovuto dall'affittuario costituisce ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir.

Specularmente, i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione.

Qualora i materiali di consumo siano inclusi nel contratto di affitto, il valore delle rimanenze finali è determinato tenendo conto delle effettive giacenze di magazzino, al netto pertanto dei "consumi" effettuati da entrambi i soggetti.

Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario.

Disciplina dell'IRAP

Per quanto riguarda la disciplina IRAP, indifferentemente dall'applicazione dell'art. 5 o 5-bis del D.Lgs. 446/1997:

- il canone dovuto dall'affittuario concorre alla determinazione della base imponibile;
- i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione;
- la variazione delle rimanenze finali è determinata avendo a riferimento le effettive giacenze di magazzino, al netto pertanto dei "consumi" effettuati da entrambi i soggetti;
- le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario.

Disciplina fiscale dell'AFFITTUARIO

Disciplina I.V.A.

L'affittuario deve considerarsi una impresa individuale a tutti gli effetti. Pertanto, ai fini Iva avrà un proprio registratore di cassa ovvero un proprio blocchetto di ricevute fiscali, che dovrà rilasciare alla propria clientela nei termini fissati in via ordinaria, cioè entro il termine di ultimazione della prestazione ovvero nel momento del pagamento se precedente (cfr articolo 1 del D.M. 30 marzo 1992). Anche qui, in modo speculare, l'affittuario esercita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sulla fattura ricevuta dal concedente per l'affitto, come anche in relazione agli altri beni di consumo (shampoo, lozioni ecc.) ovvero beni strumentali secondari (phon, forbici, ecc.) che intende acquistare per svolgere la propria attività.

La determinazione del REDDITO D'IMPRESA

Il canone dovuto al concedente è deducibile nel suo intero ammontare.

Sono sempre deducibili i costi relativi agli acquisti di altri materiali o di altri beni strumentali, inerenti all'attività d'impresa.

Qualora i materiali di consumo, in tutto o in parte, vengano acquistati direttamente, si dovranno gestire anche le rimanenze finali, sulla base dell'inventario effettuato il 31 dicembre di ogni anno.

Disciplina IRAP

L'affittuario, con la stipula del contratto, si cala in una struttura d'impresa già costruita da altri. O meglio, la causa del contratto di affitto è proprio l'utilizzo autonomo di una struttura altrui. Sulla base di questa premessa, si ritiene che l'affittuario non integri il presupposto di applicazione dell'IRAP non avendo generato alcuna autonoma organizzazione, così come, invece, richiede la disciplina dell'imposta. In tal caso, pertanto, il valore della produzione generato con l'attività d'impresa non dovrà essere assoggettato ad IRAP.

Per CONCEDENTE ed AFFITTUARIO

Studi di settore

Entrambe le imprese sono soggette alla disciplina degli studi di settore, salvo eventuali specifiche situazioni di esclusione o inapplicabilità.

Si segnala che la Cna, ai fini della corretta gestione della disciplina degli studi di settore, ha chiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate che nel Modello relativo sia agli acconciatori, sia agli estetisti, siano indicate, da parte dei soggetti che hanno dato vita all'affitto di poltrona/cabina, specifiche informazioni relative a questo rapporto.

In particolare, il concedente deve indicare l'ammontare del canone e degli altri proventi conseguiti con l'affitto, l'affittuario deve indicare, specularmente, il costo sostenuto.

L'affittuario deve inoltre indicare l'ammontare dei ricavi (corrispettivi) conseguiti nell'esercizio della propria attività, in base al contratto di affitto di poltrona/cabina.

Queste informazioni consentono di cogliere, ai fini del calcolo dello studio di settore, nell'interesse delle imprese interessate, le specificità del rapporto di affitto di poltrona/cabina.

Aspetti giuslavoristici

L'attività di "affitto della poltrona/cabina" si caratterizza in particolare per il fatto che due imprese si trovano ad operare contemporaneamente, negli stessi ambienti. Non vi è quindi dubbio che, nonostante gli atti formali messi in atto e le buone intenzioni delle parti, vi sia il concreto rischio che tra l'affittuario e l'imprenditore locatore si possa creare un rapporto di dipendenza tale da configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Al fine di evitare che ciò accada è quindi indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali.

Oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, vi sono alcuni ulteriori fattori che vanno considerati a tale fine, come di seguito evidenziato:

a) gestione dei clienti e fatturazione

Riteniamo che sia indispensabile che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale.

Non è quindi possibile che tra i due soggetti vi siano scambi di prestazioni in momenti particolari, quali ad esempio quelli in cui nel salone sono presenti più clienti di un parrucchiere e nessuno

dell'altro. In tale ipotesi si configurerebbe infatti una mera prestazione di manodopera resa in favore dell'altro soggetto che acquisirebbe dunque la veste di datore di lavoro. Tale principio vale anche nel caso in cui lo scambio riguardi prestazioni rese dai rispettivi dipendenti o collaboratori.

Ciò non impedisce che i due soggetti possano scambiarsi i clienti in caso di necessità (es. malattia, periodi di ferie, ecc.) purché il soggetto che effettua la prestazione sia poi lo stesso che rilascia la ricevuta e incassa il compenso dal cliente.

b) prestazioni rese dai professionisti

Per quanto concerne invece i rapporti tra i due imprenditori è evidente che entrambi i professionisti devono comportarsi come autentici imprenditori/lavoratori autonomi. Nessuno dei due deve cioè assumere nei confronti dell'altro gli atteggiamenti tipici di un datore di lavoro dipendente: impartire ordini, dare indicazioni su come effettuare le prestazioni, esercitare controlli sull'operato dell'altro o, peggio ancora, effettuare richiami. Il rapporto tra locatore ed affittuario deve pertanto svolgersi nel rigoroso rispetto dei limiti e delle finalità indicate nel contratto siglato tra le parti per "l'affitto della poltrona".

c) organizzazione dell'impresa

Un ulteriore elemento che assume rilevanza nell'ambito del processo di accertamento della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro dipendente è la presenza dell'organizzazione dell'impresa. Riteniamo quindi che i ricavi dell'attività debbano pervenire dalle sole ricevute rilasciate ai clienti ai quali è stata erogata la prestazione e non anche da eventuali fatture emesse per prestazioni d'opera di lavoro autonomo (ex art.2222 del C.c.) rese in favore di uno dei due imprenditore.

Ciò in particolare quando la prestazione viene resa dall'affittuario. Tale prassi, seppur consentita in linea generale, potrebbe infatti generare nel caso specifico un duplice effetto negativo: evidenziare la mancanza di un'organizzazione d'impresa in capo all'affittuario (in queste prestazioni il lavoro personale dev'essere infatti prevalente rispetto all'organizzazione dell'impresa); far così venir meno uno dei requisiti rilevanti ai fini della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Si rammenta infine, che in data 3 ottobre 2011 è stato siglato un "Avviso comune" tra le parti firmatarie del CCNL di riferimento, che, al fine di evitare possibili distorsioni o abusi, fissa i seguenti limiti di utilizzo dell'affitto della poltrona/cabina:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti

Non è inoltre possibile affittare la poltrona/cabina a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni, nonché alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Si richiama pertanto al puntuale rispetto di tali parametri concordati con il sindacato dei lavoratori dipendenti al fine di evitare l'insorgere di possibili contestazioni di origine sindacale, fermo restando che l'applicazione dell'avviso non fa tuttavia venir meno, sia per gli organi di vigilanza che per i lavoratori stessi, la possibilità di contestare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, qualora vi siano i presupposti.

Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Se il concedente e/o l'affittuario occupano dei lavoratori subordinati o altri soggetti assimilabili ai lavoratori (es. soci, Co. Co. Pro. ecc.), si configurano quali datori di lavoro e quindi sono soggetti agli obblighi del decreto legislativo n. 81/2008, noto anche come Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro e norme correlate.

Ciascuno dei due soggetti avrà i propri distinti obblighi, riferiti ai propri lavoratori:

valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi della propria attività; visite mediche, informazione e formazione, condizioni igieniche dei locali, uso di attrezzature conformi, protezione dalle sostanze pericolose, ecc.

Tuttavia la condizione particolare derivante dall'attività concomitante delle due imprese, crea anche il verificarsi di alcuni obblighi in più e la necessità di adottare misure atte a prevenire ed eliminare o, se questo è impossibile, ridurre i rischi aggiuntivi derivanti dalla compresenza delle due attività.

Nel caso degli appalti queste misure sono descritte in un documento (DUVRI) a carico del datore di lavoro committente. Nel caso di affitto di poltrona tuttavia non si può parlare di appalto e non esiste un committente.

In questo caso è opportuno comunque formalizzare in un documento comune uno scambio di informazioni/dichiarazioni tra il concedente e l'affittuario a tutela di entrambi, su alcuni aspetti fondamentali:

1. il concedente, in generale, avrà la responsabilità in merito a:

- la conformità dei luoghi di lavoro ai regolamenti comunali edilizi e di igiene e agli aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza del titolo II del decreto 81/2008,
- la conformità di attrezzature, impianti, materiali, ecc. concessi in uso (es. dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico, marcatura CE delle attrezzature).

2. L'affittuario avrà la responsabilità, ad esempio:

- dell'utilizzo corretto e la corretta manutenzione ordinaria di quanto avuto in uso.

Se il concedente e/o l'affittuario non sono datori di lavoro ma imprenditori individuali senza lavoratori, i loro obblighi riferiti al decreto 81/08 saranno l'utilizzo di DPI e di attrezzature di lavoro conformi al titolo III del decreto 81/2008.

Il concedente resta inoltre soggetto al rispetto dei requisiti urbanistici, edilizi e di igiene degli edifici.

Anche in questo caso le informazioni tra le due imprese dovranno vertere su tutti gli aspetti da considerare al fine di evitare i rischi legati all'uso comune di luoghi di lavoro, impianti e attrezzature.

Aspetti ambientali

Per gli aspetti ambientali, valgono le stesse considerazioni fatte per quelli di sicurezza.

Per alcuni aspetti ciascun imprenditore resterà responsabile, sia in sede amministrativa sia in sede penale, per gli obblighi derivanti dalla propria attività, che non interferisca con l'altra impresa.

Obblighi relativi ai rifiuti:

- la produzione il corretto deposito temporaneo dei propri rifiuti, in attesa del conferimento
- la corretta gestione degli obblighi formali che ne conseguono (formulario per il trasporto dei rifiuti conferiti allo smaltimento/recupero; registro di carico e scarico su cui annotare i rifiuti prodotti e comunicazione annuale di rifiuti prodotti/conferiti (MUD) quando dovuti, oppure, quando sarà operativo, l'obbligo di aderire al SISTRI, Sistema di tracciabilità dei rifiuti dei rifiuti pericolosi prodotti. Per le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure, la Legge 214/2011 contiene alcune semplificazioni formali relative alla produzione di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati):
 - * possono essere trasportati in conto proprio (al massimo 30 kg/giorno), fino agli impianti di smaltimento autorizzati (termodistruzione o altro punto di raccolta);
 - * il registro e il MUD sono sostituiti dalla compilazione in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, da conservare presso la propria la sede.
- Un altro aspetto riguarda il pagamento del tributo legato allo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu/Tariffa/Tares a seconda dei comuni), dovuto da ciascuna impresa per le superfici utilizzate.

Obblighi per gli scarichi idrici

Un altro obbligo in materia ambientale riguarda gli scarichi in fognatura o in acque superficiali delle acque utilizzate in queste attività. Gli scarichi sono regolati dalle delibere regionali che potrebbero averli esclusi dall'autorizzazione. In assenza di queste delibere vale la normativa nazionale che prevede che gli scarichi derivanti dai laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc, al momento di massima attività, sono sempre ammessi e non sono soggetti ad autorizzazione. Se superano questa soglia il titolare dello scarico deve richiedere un'autorizzazione al comune o provincia.

In caso di più utilizzatori, quest'obbligo sarà a cura del concedente in affitto mentre entrambe le imprese dovranno rispettare i limiti di concentrazione delle sostanze scaricate tenendo dei comportamenti corretti nell'esecuzione dell'attività.

Rischio "società di fatto"

Nel caso in cui il rapporto di affitto di poltrona/cabina è instaurato fra due ditte individuali, potrebbe avvenire, con il passare del tempo, un lento ma progressivo esaurimento delle rispettive autonomie.

I due soggetti potrebbero pertanto assumere comportamenti "da soci", fino alla creazione di una comunanza di clientela, di beni e di risorse finanziarie.

Può così crearsi, di fatto, una società, anche in assenza della necessaria formalizzazione.

La mancata formalizzazione della società comporta per i soci "di fatto" l'assunzione di responsabilità proprie delle società di persone e dei propri soci, nonché la inevitabile commissione di illeciti tributari e amministrativi in genere.

La prestazione dell'attività di acconciatore/estetista da parte di soggetti che non agiscono in forma d'impresa - Le forme di collaborazione indipendente

La Legge quadro recante la "Disciplina dell'attività di acconciatore" (Legge 17 agosto 2005, n. 174), prevede la possibilità, per l'acconciatore, di avvalersi, dietro corrispettivo, della collaborazione anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale.

A tal fine, precisa la norma, **le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.**

Questa possibilità non è specificamente contemplata nella legge quadro di riferimento degli esercenti l'attività di estetica, (Legge 4 gennaio 1990 n. 1), ma si deve ritenere che questo mancato riferimento, nella legge di 23 anni fa, sia casuale e non espressamente voluto dal legislatore.

Se ciò si voleva intendere, era necessario prevedere un divieto esplicito.

Le forme di collaborazione di cui si dirà in seguito sono comunemente utilizzate da tutte le imprese, di ogni settore.

Sarebbe pertanto difficile comprendere la ragione per la quale il ricorso a queste tipologie contrattuali deve essere precluso alle sole imprese dell'estetica.

L'acconciatore o l'estetista può pertanto avvalersi della collaborazione di soggetti non inseriti stabilmente nell'impresa a queste condizioni:

1. il soggetto deve essere in possesso del requisito dell'abilitazione professionale;
2. deve essere formalizzato un apposito rapporto contrattuale, secondo le varie tipologie di collaborazione già previste dalle norme vigenti;
3. deve essere previsto un corrispettivo a favore del soggetto di cui l'impresa si avvale.

Il titolare dell'impresa di acconciatura/estetica, pertanto, nell'avvalersi della prestazione d'opera di un soggetto non inserito stabilmente nell'organico aziendale (che non sia, pertanto, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, né, ad esempio un socio o un familiare partecipante al lavoro), deve ricorrere alla stipula di apposito contratto utilizzando le diverse tipologie previste dalle norme vigenti.

Tali tipologie si possono schematicamente riassumere:

- a) nelle forme attualmente previste di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, come il contratto di lavoro intermittente, il contratto di somministrazione di lavoro o il contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavoro;
- b) nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo.

Fra contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo, si può fare riferimento alle fattispecie di seguito descritte.

Lavoro a progetto

Consiste in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (autonomia), riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, cosiddetto co.co.pro..

Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale che si intende

conseguire, con l'individuazione del suo contenuto caratterizzante, e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Non può, pertanto, definirsi collaborazione a progetto la mera esecuzione del servizio di acconciatura/estetica.

In particolare devono essere definite le forme di coordinamento del lavoratore a progetto sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia, anche operativa, nello svolgimento dei compiti assegnati.

Inoltre il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici, e in ogni caso ai minimi salariali applicati dai contratti collettivi nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

Infine, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

Al riguardo va rilevato che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero (circolare n. 29/2'12 - Dir. Gen. Attività Ispettiva) sono state individuate diverse attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un "genuino rapporto" di co. co. pro., che per la loro ripetitività e per il loro carattere elementare dovrebbero rientrare nell'alveo della subordinazione: fra di esse (addetti alle pulizie, autisti, baristi, custodi, portieri, facchini, magazzinieri, manutentori, muratori, addetti di segreteria, call center) figurano in particolare "estetiste e parrucchieri".

Da ciò deriva una possibile preclusione (o, quanto meno, una rilevante criticità) della facoltà di avvalersi di un rapporto di co.co.pro. per affidare ad un determinato soggetto, in veste di lavoratore autonomo, trattamenti o servizi semplici o ripetitivi che, dunque, non siano connotati da una specifica complessità e che non sia possibile fare rientrare nell'ambito di un apposito "progetto" nel senso prescritto dalla norma.

Lavoro occasionale

Si tratta di prestazioni occasionali aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con un compenso complessivo nel medesimo anno solare non superiore a 5 mila euro; (art. 61 D.Lgs. n. 276/2003).

Associazione in partecipazione

Consiste in una forma di cooperazione economica fra due o più persone nell'esercizio dell'impresa, che si formalizza in un contratto mediante il quale un soggetto (l'associante) attribuisce ad un altro soggetto (l'associato) una partecipazione agli utili della propria impresa, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'entità della partecipazione agli utili è determinata sulla base del rendiconto, redatto a fine esercizio in contraddittorio fra le parti.

L'apporto dell'associato può essere sia di capitale (liquidità, beni mobili, anche strumentali, ed immobili, titoli di credito, brevetti), sia di prestazione lavorativa: in tal caso l'apporto dell'associato può consistere nella prestazione di un'attività lavorativa senza vincolo di subordinazione, vale a dire di un'attività personale e continuativa di collaborazione in favore dell'associante secondo le condizioni ed i termini definiti dal contratto; l'associato, in caso di perdite e salvo patto contrario, concorre alle perdite nella misura in cui partecipa agli utili, ma, comunque, entro il limite del valore del proprio apporto (artt. 2549 e ss. C.C.).

La riforma "Fornero" ha previsto che il numero degli associati in partecipazione impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, con l'unica eccezione rappresentata dal caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

La stessa disposizione normativa stabilisce inoltre che nell'associazione in partecipazione l'apporto di lavoro deve essere connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.

I rapporti di associazione in partecipazione instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto (art. 2552, C.C.), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le criticità di queste forme di collaborazione

Per quanto riguarda la legislazione del lavoro:

- non devono determinarsi atteggiamenti dominanti del titolare dell'impresa sul collaboratore/associato in partecipazione;
- non devono pertanto insorgere comportamenti tipici del rapporto di lavoro dipendente (esercizio del potere direttivo o addirittura disciplinare);
- il compenso corrisposto al co.co.pro. deve essere quello risultante dal contratto. Eventuali modifiche devono risultare da specifico accordo intervenuto fra le parti successivamente;
- all'associato in partecipazione compete la partecipazione agli utili dell'impresa, sulla base di apposito rendiconto annuale redatto in contraddittorio fra le parti. All'associato possono essere erogati acconti periodici sugli utili presunti, salvo l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso.

Per quanto riguarda altri aspetti

Come prima indicato nel caso di affitto di poltrona /cabina ad un soggetto esercente attività d'impresa, anche nelle forme di collaborazione qui trattate deve essere tenuto in considerazione il rischio "società di fatto".

Fra il titolare dell'impresa e il collaboratore/associato potrebbe determinarsi, con il passare del tempo, un lento ma progressivo esaurimento delle rispettive autonomie.

I due soggetti potrebbero pertanto assumere comportamenti "da soci", fino alla creazione di una comunanza di clientela, di beni e di risorse finanziarie.

Può così crearsi, di fatto, una società, anche in assenza della necessaria formalizzazione.

La mancata formalizzazione della società comporta per i soci "di fatto" l'assunzione di responsabilità proprie delle società di persone e dei propri soci, nonché la inevitabile commissione di illeciti tributari e amministrativi in genere.



Hanno collaborato :

Savino Moscia

Presidente Nazionale Unione Benessere e Sanità

Filippo D'Andrea

Responsabile Nazionale Unione Benessere e Sanità

Claudio Carpentieri

Responsabile Ufficio Politiche Fiscali CNA

CNA Interpreta S.r.l.

CNA Benessere e Sanità
Piazza M. Armellini, 9A - 00162 Roma
Tel. Tel 06/44188262
benessere.sanita@cna.it